

**OGGETTO:** misure organizzative per fronteggiare il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19



## Tribunale ordinario di Taranto

La Presidente del Tribunale  
anche quale coordinatrice degli uffici  
del Giudice di pace del circondario

Letto il proprio decreto n. 55 datato 30 giugno 2020, susseguente all'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020 n. 70, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, con cui si stabilivano le misure organizzative valevoli a contenere il rischio pandemico dal 1° luglio 2020 al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il successivo decreto n. 80 datato 3 settembre 2020, che confermava parzialmente le precedenti misure per la residua durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, essendo intanto intervenute:

- a. la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.7.2020 –Serie generale), che, interpolando l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabiliva specifiche modalità di svolgimento delle udienze civili e penali da osservarsi fino al 31 ottobre 2020 (all'art. 221, comma 2), *tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19*;
- b. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che prorogava fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza;

dato atto che in data 8 ottobre u.s. sono entrati in vigore:

- c. la Delibera del Consiglio dei Ministri, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- d. il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 8.10.2020 -Serie generale), che in modifica del richiamato art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha sostanzialmente prorogato al 31 dicembre 2020 il regime processuale introdotto con le disposizioni elencate nel citato art. 221, comma 2;

lette le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" emanate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ministero della Giustizia  
Tribunale di TARANTO  
USCITA - 09/10/2020 17:32:33 - 0003361

(20/178/CR05a/COV19), contenenti le indicazioni da applicare al “settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico” e dato atto che tali raccomandazioni trovano già attuazione in questi Uffici, quanto alla prenotazione telematica ed al contingentamento degli ingressi, all’utilizzo di “barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet”, alle prescrizioni atte a garantire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e, in ogni caso, al costante e corretto utilizzo della mascherina, mentre sono state appena avviate (da parte degli Uffici a tanto deputati) le operazioni di acquisto di apparecchiature idonee alla rilevazione della temperatura corporea (*termoscanner*), rilevazione prevista peraltro come meramente facoltativa;

ritenuto che, stante il protrarsi dello stato emergenziale e la conseguente proroga al 31 dicembre p.v. delle disposizioni dettate dal citato art. 221, comma 2, debbono essere mantenute le misure organizzative volte a contenere il rischio di diffusione del contagio, come di seguito ricapitolate, con i necessari aggiornamenti;

rilevato che, in linea con quanto raccomandato anche dal Presidente della Corte di appello di Lecce col decreto n. 66 del 2 settembre 2020, i Presidenti di sezione nel corso delle riunioni periodiche hanno concordato le linee interpretative ed operative idonee ad uniformare l’applicazione della disciplina temporanea, emanando i conseguenti provvedimenti attuativi;

ritenuto di dover confermare le disposizioni adottate in relazione agli Uffici del Giudice di pace col proprio decreto n. 60 del 14 luglio 2020, dovendosi escludere la possibilità di incrementare il numero delle cause da fissare per ciascuna udienza, ovvero quello delle udienze stesse (che, peraltro, non sempre rispecchiano lo standard quantitativo stabilito nel richiamato decreto), a cagione del persistere del rischio pandemico.

## DISPONE

1. L’orario di apertura al pubblico delle cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice di pace rimarrà quello in vigore.
2. L’utenza potrà accedere agli uffici giudiziari mediante i percorsi dedicati, previa prenotazione - telefonica o telematica - e ad orari fissi e differenziati; in particolare:
  - a. l’accesso degli Avvocati del Foro di Taranto (e dei rispettivi praticanti, in numero non superiore a due) alle cancellerie avverrà esclusivamente previa prenotazione telefonica, o tramite mail o ancora mediante *app* (per gli uffici per i quali tale funzionalità è stata attivata, come per quelli che ne saranno a breve forniti<sup>1</sup>), con la sola eccezione dei casi di documentata urgenza risultante da apposita istanza che si avrà cura di depositare contestualmente in cancelleria, fermo restando che le richieste di prenotazione (con qualunque mezzo) dovranno essere formulate in maniera specifica e dettagliata, onde evitare un secondo accesso;
  - b. per l’accesso alle “cassette U.N.E.P.”, gli Avvocati avranno cura di esibire all’ingresso la mail di avviso “restituzione atti” dallo stesso ufficio U.N.E.P.;
  - c. l’ingresso di difensori, parti e testimoni impegnati in udienza potrà avvenire solo previa esibizione al personale di vigilanza della citazione o dell’avviso di fissazione dell’udienza di cui si tratta, ovvero di apposita autocertificazione, che sarà presa in consegna dallo stesso personale, così da consentire periodici controlli a campione;

<sup>1</sup> Si tratta delle cancellerie g.i.p.-g.u.p.; dell’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato; della cancelleria commerciale.

3. Nei giorni di presenza l'ingresso e l'uscita dalla sede giudiziaria da parte di magistrati e personale amministrativo dovrà avvenire –per quanto possibile- in maniera scaglionata, in modo da ridurre i contatti nelle zone comuni, osservando l'obbligo di indossare le mascherine, di rispettare la distanza di sicurezza e tutte le altre prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalle autorità competenti.
4. Le udienze civili e penali da svolgersi “in presenza”, nei casi esclusi dalle previsioni dell'art. 221, comma 4, 6, 7, 8 e 9, della legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, saranno celebrate osservando rigorosamente le prescrizioni suddette, oltre che il distanziamento orario tra le cause, avendo cura di renderne edotte le parti con congruo anticipo, ove non sia possibile darne loro avviso nelle udienze successive alla prima.

### **C O N F E R M A**


il contenuto del proprio decreto n. 60 datato 14 luglio 2020, relativamente all'attività degli Uffici del Giudice di pace del circondario.

### **D I S P O N E**

che, a cura della segreteria, il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Taranto, nonché comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello Lecce;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce;
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Taranto e degli Uffici del Giudice di pace aventi sede nel circondario;
- al Dirigente amministrativo del Tribunale, anche in veste di Dirigente amministrativo reggente dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto, per quanto di sua competenza e per la successiva comunicazione al personale amministrativo in servizio nei suddetti uffici;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it);
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma on-line dedicata di cui alla circolare 5.5.2020 a firma del Capo del medesimo Dipartimento.

Taranto, 9 ottobre 2020

  
Rosa Anna Depalo  
(presidente del tribunale)